

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**RIMOZIONE VEICOLI IN SOSTA DI INTRALCIO**

- Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 305 del 17.05.1971
- Modificato ed integrato con delibere del Consiglio Comunale n. 1089 del 3.12.1971 e n. 14 del 28.01.1985.

**Art. 1**  
**Servizio Rimozione Veicoli**

E' affidato al Comando Vigili Urbani il servizio rimozione veicoli lasciati in sosta nelle zone indicate nel V° comma dell'art. 115 del D.P.R. 15 giugno 1959, n° 393, ovvero in altre zone ove la sosta è vietata e costituisca grave intralcio e pericolo per la circolazione.

**Art. 2**  
**Dotazione del Comando Vigili Urbani**

Il Comando Vigili Urbani, per assicurare quanto è prescritto nel precedente articolo, viene dotato di apposita attrezzatura per la rimozione dei veicoli.

**Art. 3**  
**Norme di comportamento del personale addetto alla Centrale operativa e del personale addetto al carro gru**

Il personale addetto alla Centrale operativa, non appena ricevuta comunicazione della violazione di cui al sopra richiamato art. 1, da parte di qualsiasi dipendente del Corpo Vigili Urbani, da immediata comunicazione al personale adibito al servizio di rimozione, il quale procede al trasferimento del veicolo nella depositaria Comunale. Effettuato il deposito, gli addetti al servizio di rimozione provvederanno a comunicare alla Centrale Operativa i dati di immatricolazione del veicolo per la esatta individuazione del proprietario.

Il personale della Centrale Operativa, ricevuta la segnalazione di rimozione del veicolo, effettuerà l'immediata comunicazione alla locale Questura e controllerà, attraverso gli elenchi del servizio auto rubate, se appartiene a tale categoria. Nel caso in cui il veicolo risulti rubato, verrà riconsegnato al legittimo proprietario previo nulla-osta della Questura medesima.

**Art. 4**  
**Restituzione veicoli rimossi**

Il personale del Corpo dei Vigili Urbani, che provvede alla restituzione dei veicoli rimossi e custoditi presso la Depositeria, ai legittimi proprietari od ai conducenti che dimostrino con qualsiasi titolo di detenere temporaneamente gli stessi con l'assenso del proprietario, ha l'incarico di stendere il processo verbale di restituzione, previa esibizione della quietanza attestante l'avvenuto pagamento (capoverso modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 1089 del 3.12.1971).

Tale pagamento potrà avvenire:

- a. presso l'Ufficio Cassa e Contravvenzioni del Comando;
- b. presso la Centrale Operativa, nelle ore di chiusura dell'Ufficio Cassa e Contravvenzioni;
- c. direttamente al personale che ha effettuato la rimozione, se il veicolo non è stato ancora custodito presso la Depositeria.
- d.

**Art. 5**  
**Adempimenti del Comando Vigili Urbani**

A mezzo del personale a disposizione, il Comando Vigili Urbani provvede ai seguenti adempimenti:

- a. conserva agli atti il processo verbale di rimozione e riconsegna del veicolo, redatto dagli agenti operanti, dal quale risulta: l'orario, il tipo del veicolo, il colore, la località, cioè la via o la strada, nonché il numero civico di fronte al quale il veicolo è stato trovato in sosta di intralcio;
- b. comunica, a mezzo fonogramma, alla locale Questura, la avvenuta rimozione o la restituzione del veicolo, con tutti i dati di immatricolazione dello stesso e della località ove è avvenuta la rimozione o restituzione;

- c. custodisce i veicoli rimossi nella depositaria a ciò destinata, con personale opportunamente messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale. Detto personale annoterà in un apposito registro, di carico e scarico, i dati relativi alla identificazione dei veicoli presi in custodia, nonché il giorno e l'ora dell'avvenuto deposito e restituzione;
- d. riscuote le somme previste per il rimborso delle spese di trasporto e custodia, fissate nella misura indicata dall'Amministrazione Comunale, con appositi atti deliberativi. (Delibera del C.C. n. 995 del 29.12.1969, approvata dalla G.P.A. con decisione n. 156/II°, in data 29.4.1970 e delibera n. 16 del 10 febbraio 1970, approvata dalla G.P.A. con decisione n. 2341/II° in data 29.4.1970).

#### **Art. 6**

#### **Somme riscosse per rimozione e custodia**

Le somme riscosse, relative al trasporto e custodia del veicolo rimosso, verranno versate, dai dipendenti del Corpo Vigili Urbani, al cassiere dell'Ufficio Cassa e Contravvenzioni il quale provvederà, a sua volta, al versamento delle somme stesse all'Economo Comunale.

#### **Art. 7**

#### **Blocchi quietanze**

I blocchi per quietanze delle somme riscosse, per restituzione e custodia dei veicoli rimossi, devono essere enumerati e vistati dalla Ragioneria Comunale.

Detti blocchi vengono presi in consegna dal cassiere dell'Ufficio Contravvenzioni del Comando, che provvede alla distribuzione al personale addetto, curandone il carico e lo scarico.

#### **Art. 8**

#### **Del ritiro degli oggetti giacenti entro il veicolo**

Nel caso che la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intendesse ritirare lo stesso, ma gli oggetti giacenti entro il veicolo, si procederà a compilare apposito processo verbale relativo agli oggetti restituiti.

#### **Art. 9**

#### **Ostacolo alla rimozione**

Nel caso in cui il conducente del veicolo si opponesse alla rimozione del medesimo, mediante reingresso nell'abitacolo, gli agenti operanti, dopo avergli fatto presenti le conseguenze penali a cui può andare incontro, provvederanno a riferire i fatti alla competente Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 10**

#### **Mancato ritiro del veicolo**

In caso di mancato ritiro del veicolo, entro sei mesi a partire dal giorno della rimozione, verrà notificato al proprietario, con due diffide a distanza di 15 giorni l'una dall'altra, (mediante raccomandata R.R.), l'obbligo del ritiro del veicolo.

Trascorsi i complessivi trenta giorni dalla data dell'ultima diffida, l'Amministrazione Comunale promuoverà azione di vendita a pubblico incanto.

Qualora si tratti di veicoli per i quali il competente Ufficio Comunale abbia fornito una valutazione non superiore a L. 500.000 (cinquecentomila), la vendita sarà effettuata mediante trattativa privata, previo esperimento di gara informale con almeno tre aziende che, in sede locale, operano nel settore della rottamazione dei veicoli. (Integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 28.1.1985).

#### **Art. 11**

#### **Assicurazione per danni provocati**

L'Amministrazione Comunale procede alla stipula di apposita polizza di assicurazione contro il rischio, per danni provocati a terzi o ai veicoli rimossi, in conseguenza delle operazioni di rimozione.

Analoga polizza viene stipulata contro il furto e l'incendio nei locali della depositaria.

#### **Art. 12**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al disposto del T.U. della Legge Comunale e Provinciale del Codice della Strada.